

**REGOLAMENTO
PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.128 del 30/07/2021

ART. 1 – FINALITÀ

1. La disponibilità di tempo libero, la crescita del reddito, la diffusione della cultura della salute e del benessere psico-fisico hanno proiettato in un nuovo scenario la pratica sportiva e l'attività fisica, ponendole nel rango di nuovo *diritto di cittadinanza sociale*, cui va garantito universalmente l'accesso.
2. Il Comune intende, pertanto, promuovere la più ampia diffusione della pratica sportiva e l'attività fisica, ricreativa e culturale di tutti i cittadini e le cittadine, garantendo la più ampia accessibilità alle strutture e agli spazi sportivi comunali per il soddisfacimento degli interessi generali della collettività.
3. Il Comune, attraverso la promozione dello sport, intende contribuire alla prevenzione, tutela e miglioramento della salute psicofisica e del benessere dei cittadini, rimuovere le condizioni di disagio e di emarginazione sociale, sostenere una leva importante per la promozione turistica del territorio.
4. Il Comune sostiene lo sport di cittadinanza inteso quale attività sportiva, motoria e ricreativa che si svolge in spazi aperti, anche in assenza di specifici impianti dedicati e tecnicamente definiti, per conseguire in particolare i seguenti obiettivi:
 - favorire stili di vita attivi per le persone di qualsiasi età e abilità;
 - promuovere la funzione educativa e sociale dello sport e del gioco;
 - incentivare la fruibilità e la vivibilità degli spazi urbani, dei parchi e delle aree verdi pubbliche.
5. Il Comune promuove e sostiene la pratica dello sport da parte delle persone con disabilità.
6. Il Comune favorisce forme di aggregazione e collaborazione tra Associazioni finalizzate all'uso e alla gestione degli impianti e degli spazi aventi una destinazione sportiva.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina, anche in attuazione della L.R.T. n. 21/2015, le modalità di affidamento degli impianti sportivi comunali e di ulteriori immobili di proprietà e/o nella disponibilità del Comune – ivi compresi aree e spazi all'aperto – aventi una destinazione sportiva.
2. La valorizzazione sportiva dei beni di cui al presente Regolamento avviene nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 della Costituzione, nonché dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente, efficienza energetica, redditività e razionalizzazione delle risorse.
3. Per quanto concerne gli impianti sportivi aventi rilevanza economica, l'affidamento avviene, altresì, nel rispetto delle disposizioni del codice dei contratti.

ART. 3 – APPLICAZIONE NORMATIVA

1. Il presente regolamento costituisce "lex specialis" per tutte le procedure riguardanti i beni oggetto dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alla normativa di cui alla L.R.T. n. 21/2015, al codice dei contratti, in quanto compatibile, al codice civile e al Regolamento per l'alienazione e la gestione degli immobili comunali.

ART. 4 – TIPOLOGIA DI BENI

1. I beni di cui al presente Regolamento comprendono le seguenti tipologie:
 - impianti sportivi e loro eventuali arredi e/o attrezzature, con o senza rilevanza economica;
 - sedi destinate ad ospitare le associazioni sportive;
 - aree e spazi all'aperto con destinazione sportiva;
2. Tali beni costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'Amministrazione comunale stante la loro destinazione pubblica, volta a promuovere la pratica dello sport per tutti i

soggetti interessati - agonisti, dilettanti, professionisti, singoli cittadini - nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale.

3. Gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e, quindi, in grado di produrre reddito. Sono impianti che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli operatori economici in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione. La redditività dell'impianto sportivo deve essere comunque valutata, caso per caso, con riferimento ad elementi quali i costi e le modalità di gestione, le tariffe per l'utenza, le attività praticate.

4. Gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha le caratteristiche di cui al comma 3 del presente articolo e va, quindi, assistita dall'Ente. Si tratta di impianti funzionali ad erogare servizi sportivi che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire.

ART. 5 – COMPETENZE

1. In relazione al razionale utilizzo e ottimale gestione dei beni aventi destinazione sportiva, il Consiglio Comunale approva il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, nel quale sono individuati anche i beni con destinazione sportiva suscettibili di valorizzazione. Il Consiglio, inoltre, istituisce le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi.

2. Ai fini del presente Regolamento, sono di competenza della Giunta Comunale:

- stabilire e/o modificare la destinazione sportiva dei beni immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Ente;
- individuare, mediante approvazione di apposito elenco, gli immobili di proprietà o nella disponibilità comunale suscettibili di valorizzazione sportiva;
- definire le linee di indirizzo per l'espletamento delle procedure di selezione per l'affidamento dei beni immobili sportivi e per la definizione dei rapporti tra il Comune e il soggetto affidatario;
- aggiornamento delle aliquote delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi, differenziate a seconda delle tipologie di utilizzo e della rilevanza economica o meno del bene.

3. Il Dirigente competente, in base al funzionigramma e/o ad altri atti di assegnazione provvede a:

- programmazione, sotto il profilo operativo, dell'uso degli impianti sportivi e dei beni con destinazione sportiva;
- stipulazione dei contratti/convenzioni per l'uso e la gestione degli impianti sportivi;
- rilascio delle concessioni per l'uso di beni e spazi con destinazione sportiva;
- presidenza delle commissioni di gara per l'affidamento degli immobili a destinazione sportiva;
- approvazione degli schemi dei bandi di gara/avvisi pubblici;
- approvazione degli schemi convenzionali/contrattuali;
- vigilanza sul patrimonio e irrogazione di eventuali sanzioni in caso di inadempimenti;
- ogni altro compito gestionale inerente la valorizzazione del complesso dei beni aventi una destinazione sportiva.

ART. 6 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Gli impianti sportivi, qualora l'Ente non intenda gestirli direttamente, sono affidati in gestione, in via preferenziale, a società ed associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro, regolarmente costituite e affiliate al CONI, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni.

2. Gli impianti privi di rilevanza economica sono affidati in gestione mediante l'esperimento di una procedura di selezione conforme ai criteri di cui alla L.R.T. n. 21/2015 e relativo regolamento di attuazione.

3. Gli impianti con rilevanza economica sono affidati in gestione in conformità alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici - D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
4. La durata dell'affidamento in gestione è, di norma, stabilita in funzione della tipologia del bene, delle finalità perseguite con l'affidamento, nonché dell'entità degli interventi di innovazione e miglioramento che l'affidatario si obbliga ad eseguire a propria cura e spese.
5. I bandi per l'affidamento degli impianti sportivi prevedono l'obbligo da parte del concessionario di garantire, compatibilmente con lo svolgimento delle proprie attività, la continuità delle attività ordinarie delle associazioni/società aventi sede nel Comune di Rosignano Marittimo iscritte a campionati federali.

ART. 7 – CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. Le procedure di selezione per l'affidamento di immobili a destinazione sportiva prevedono, di norma, l'aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. L'avviso pubblico o la lettera di invito stabiliscono i requisiti di partecipazione alla procedura e i criteri qualitativi di valutazione delle offerte, pertinenti alla natura dell'immobile, alle sue caratteristiche, agli obiettivi di valorizzazione perseguiti, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. massima fruibilità dell'immobile da parte della collettività, compatibilmente con le attività consentite nello stesso;
 - b. coerenza tra l'attività che si intende svolgere e caratteristiche dell'immobile;
 - c. carattere interdisciplinare delle attività sportive praticate e praticabili nell'impianto, in relazione alle caratteristiche dello stesso;
 - d. gestione da parte di una pluralità di soggetti che si mettono in rete;
 - e. compatibilità delle eventuali attività ricreative e sociali di interesse pubblico, praticabili straordinariamente negli impianti, con il normale uso degli impianti sportivi.
 - f. implementazione di strumenti gestionali e dispositivi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali derivanti dall'utilizzo dell'immobile.
 - g. rilevanza degli scopi perseguiti e rilevabili dallo Statuto del soggetto proponente, in rapporto alle finalità istituzionali dell'Ente;
 - h. grado di utilità sociale dell'attività svolta, con particolare priorità per giovani, diversamente abili e anziani;
 - i. livello di radicamento nel territorio del soggetto proponente, da verificarsi in considerazione del numero di aderenti, data di costituzione, esistenza di altri rapporti di collaborazione con il Comune;
 - j. iscrizione in Registri previsti dalla normativa.

ART. 8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

1. Le procedure di selezione esplesate mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prevedono la nomina di una commissione giudicatrice.
2. La commissione, nominata dal Dirigente competente o suo delegato che riveste il ruolo di presidente della stessa, comprende, oltre al presidente stesso, almeno 2 membri esperti individuati tra il personale dell'Ente.
3. Nel caso di gare particolarmente complesse o di carenza di specifiche competenze, la commissione giudicatrice può avvalersi di soggetti esterni individuati tra i dipendenti di altri enti pubblici, università, ecc., oppure a professionisti dalla comprovata specifica esperienza.

ART. 9 – CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. La convenzione concernente la gestione dell'impianto sportivo contiene:

- identificazione dell'impianto sportivo e dell'oggetto della concessione;
- durata della gestione;
- obbligo di sorveglianza, custodia e pulizia degli impianti gestiti e delle attrezzature presenti;
- programmazione dell'uso sportivo e non sportivo, criteri e modalità di utilizzo dell'impianto;
- tipologie di usi gratuiti e/o agevolati;
- eventuale riserva di utilizzo dell'impianto da parte del Comune;
- rapporti tra soggetto affidatario dell'impianto e altri soggetti che ne possono fruire;
- modalità di gestione di eventuali attività collaterali (bar, pubblicità commerciale e sponsorizzazioni, punti vendita, ecc.);
- utenze a carico del concessionario;
- eventuale canone di concessione;
- obblighi di manutenzione ordinaria e cura dell'impianto declinati in conformità alla normativa vigente;
- nomina del responsabile tecnico;
- eventuali attività di manutenzione straordinaria, declinate in conformità alla normativa vigente, a carico del concessionario;
- obblighi in materia di contratti di lavoro, prevenzione degli infortuni e salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. Legge 81/2008 e s.m.i. e DM 10.03.1998;
- divieto di sub concessione;
- obblighi di vigilanza e segnalazioni all'Ente;
- eventuale importo della cauzione richiesta a garanzia degli obblighi contrattuali assunti;
- disciplina relativa alla decadenza e revoca della concessione, e la rinuncia;
- responsabilità, garanzie e assicurazioni connesse agli impianti e alle attività di gestione;
- obblighi specifici di gestione ambientale;
- monitoraggio dei costi e dei benefici derivanti dalla gestione;
- obblighi di rendicontazione periodica della gestione di cui all'art. 18 del presente Regolamento;
- spese contrattuali;
- controlli e verifiche sulla gestione degli impianti affidati;
- criteri d'uso dell'impianto, nel rispetto delle finalità perseguite e di quanto previsto nella L.R.T. n. 21/2015;
- obblighi connessi alla salvaguardia dell'impianto sportivo;
- obbligo di organizzare le attività nel rispetto dei vincoli tariffari eventualmente stabiliti dal Comune;
- obbligo di promozione dell'attività sportiva sul territorio e di massima ottimizzazione dell'utilizzo dell'impianto.

2. Alla convenzione sono allegati i seguenti documenti:

- a) il Piano di Utilizzo, che specifica le tipologie dell'utenza, le destinazioni e gli orari d'uso dell'impianto; l'affidatario può modificare il piano previa autorizzazione dell'Ente;
- b) il Piano di Conduzione Tecnica contenente la descrizione delle attività di manutenzione, miglioria, approvvigionamento, custodia e guardiania, nonché la descrizione delle attività concernenti il funzionamento tecnologico dell'impianto sportivo.

ART. 10 – PROCEDURE SEMPLIFICATE DI AFFIDAMENTO

1. E' possibile affidare in gestione impianti sportivi privi di rilevanza economica o beni immobili aventi destinazione sportiva con le modalità semplificate di cui agli art. 20 e 21 del Regolamento

per l'alienazione e la gestione degli immobili comunali, qualora ne ricorra uno dei presupposti e, in aggiunta, qualora si rientri in una delle seguenti casistiche:

- a) presenza sul territorio di riferimento di un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile nell'impianto;
- b) beni di difficile utilizzo per l'Amministrazione e/o di scarso interesse per gli operatori del settore, per i quali si possa dimostrare un interesse di natura circoscritta alla zona di ubicazione dell'immobile o a determinate categorie di soggetti;
- c) nel caso in cui l'istruttoria evidenzi un unico potenziale soggetto interessato.

3. Il Dirigente competente procede, mediante atto dirigenziale, all'affidamento diretto con le modalità operative ritenute più idonee.

ART. 11 – AFFIDAMENTO DELLE SEDI SOCIALI SPORTIVE

1. Il Comune sostiene il mondo dello sport anche mediante la destinazione di alcuni immobili comunali a sede sociale delle associazioni sportive del territorio.

2. Le richieste di utilizzo di detti spazi da parte delle associazioni sono inoltrate al Settore competente.

3. Le domande devono contenere anche una descrizione delle attività realizzate negli ultimi tre anni, il numero di associati, le attività che si intendono svolgere nel triennio successivo, le specifiche esigenze di utilizzo dei locali richiesti e la frequenza d'uso degli stessi.

4. Le richieste sono valutate nell'ambito di un'istruttoria che tiene conto delle disponibilità di spazi al momento della richiesta e dei seguenti criteri di priorità:

- rilevanza dell'attività svolta dall'associazione rispetto ad obiettivi strategici dell'Amministrazione comunale;
- livello di radicamento sul territorio in termini di numero di iscritti, data di costituzione, rapporti di collaborazione già in essere con il Comune;
- disponibilità a condividere gli spazi con altre associazioni sportive;
- grado di utilità sociale dell'attività sportiva svolta, con particolare priorità per le associazioni che operano nell'ambito dello sport per disabili.

5. A seguito della valutazione dei criteri e delle priorità di cui sopra, l'assegnazione di nuovi spazi per sede sociale sportiva è approvata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

6. Periodicamente, in funzione delle nuove richieste pervenute e, comunque, al massimo ogni 3 anni, il Settore competente effettua una ricognizione straordinaria dell'utilizzo delle sedi sociali sportive, affinché la Giunta Comunale possa rivalutare le assegnazioni in essere in funzione di eventuali nuove esigenze e priorità da perseguire.

7. L'assegnazione delle sedi sociali avviene mediante atto scritto, nel quale vengono specificati gli oneri a carico dell'assegnatario.

ART. 12 - PALESTRE SCOLASTICHE

1. Le palestre presenti all'interno degli edifici scolastici affidati in concessione alle scuole, compatibilmente con le esigenze delle attività didattiche e delle attività sportive della scuola, previo nulla osta del Dirigente Scolastico di riferimento, sono poste a disposizione di società, associazioni sportive dilettantistiche ed enti di promozione sportiva, aventi sede nel territorio comunale o in comuni confinanti, previa verifica, in presenza di più soggetti interessati, delle diverse ipotesi gestionali mediante le procedure di cui agli articoli precedenti.

ART. 13 – MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DI SPAZI E AREE PUBBLICHE CON DESTINAZIONE SPORTIVA

1. Le aree verdi e gli spazi all'aperto aventi destinazione sportiva sono individuati dall'Ente al fine di diffondere attività fisiche "diverse" da quelle tradizionali, da praticare all'aria aperta, nonché di promuovere l'aggregazione da parte di giovani e ragazzi per stimolare la sperimentazione da parte loro di nuove forme di *motricità urbana*.
2. Fermo restando le procedure di selezione di cui agli articoli precedenti, la gestione o il presidio di dette aree e spazi può essere affidato ad associazioni, anche in collaborazione con i cittadini e cittadine attivi, mediante percorsi di partecipazione e la definizione di un Patto di collaborazione.
3. Per le modalità operative di cui al comma 2 del presente articolo, si fa espresso rinvio al "*Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani*".

Art. 14 – UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. L'uso degli impianti sportivi, sia per manifestazioni sportive, diverse da quelle previste dalla omologhe delle federazioni sportive, che per eventi extra-sportivi, è subordinato all'ottenimento dei necessari piani e titoli abilitativi da parte del richiedente, previo nulla osta del Comune.
2. I concessionari degli impianti sportivi, nel caso di ingresso di pubblico, dovranno verificare che il numero degli spettatori non superi quello autorizzato dagli organi competenti in materia e si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti ed alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso di utilizzo degli impianti comunali per manifestazioni ed eventi, gli oneri e la responsabilità dell'organizzazione sono interamente del gruppo o associazione che cura la singola manifestazione.
4. Per le manifestazioni che richiedano l'installazione di particolari attrezzature non presenti nell'impianto, il concessionario o l'associazione interessata provvede, a propria cura e spese, alla loro fornitura, sistemazione, montaggio e rimessa in pristino dell'impianto, previo ottenimento dei pareri e titoli abilitativi necessari.

ART. 15 – DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Il canone di concessione è determinato a partire da una perizia d'ufficio tenendo conto di quanto indicato nel "*Regolamento per l'alienazione e la gestione degli immobili comunali*", al quale si fa espresso rinvio.
2. Nel caso di immobili sportivi privi di rilevanza economica, comprese le sedi sociali sportive, il canone determinato ai sensi del comma 1 è ridotto del 90%.
3. L'ammontare del canone agevolato di cui al comma 2 è adeguato annualmente in base agli indici ISTAT e maggiorato dell'IVA se dovuta.

ART. 16 – RATEIZZAZIONI, DILAZIONI E RITARDATI PAGAMENTI

1. Su specifica istanza del concessionario, che versi in una situazione temporanea di obiettiva difficoltà, può essere concessa apposita rateizzazione o dilazione del pagamento del canone concessorio.
2. Per le modalità relative si rinvia, in quanto compatibile, al Regolamento per l'alienazione e la gestione degli immobili comunali.

ART. 17 – UTENZE

1. I costi relativi ai consumi di energia elettrica, acqua, telefono e gas e le tasse comunali relativi agli impianti sportivi sono a carico del concessionario il quale, nel caso di utilizzo esclusivo della struttura, provvede alla voltura delle utenze a suo nome.

2. Nel caso di impianti sportivi che non hanno utenze dedicate o per i quali è previsto un utilizzo promiscuo con gli Istituti Scolastici, in sede di Avviso Pubblico si determinano le quote di compartecipazione ai costi delle utenze, secondo gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale.

Art. 18 – CONTABILITÀ E RENDICONTO

1. Ogni anno, l'affidatario presenta all'Ente il rendiconto della gestione conclusa, corredato da adeguata documentazione.
2. Il rendiconto deve essere accompagnato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale, dei risultati ottenuti nelle varie attività e contenere tutte le indicazioni riportate nella scheda guida di monitoraggio fornita dall'Ente.

Art. 19 – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

1. Il Comune di Rosignano Marittimo, nell'ambito delle proprie competenze e disponibilità di bilancio, può concedere sostegni economici ai gestori degli impianti sportivi così come previsto dal *“Regolamento per la concessione dei contributi”*.

ART. 20 – PRESENZA DI DEFIBRILLATORI NEGLI IMPIANTI

1. Il concessionario deve dotare l'impianto di defibrillatori e dei dispositivi medici previsti dalle norme applicabili, quale requisito per l'apertura degli impianti in ottemperanza della normativa regionale vigente.
2. Il concessionario ha l'obbligo di garantire la presenza di esecutori BLS-D durante lo svolgimento dell'attività sportiva e motoria cui affidare espressamente l'uso di tali strumenti; in caso di assegnazione di spazi all'interno degli impianti a società, enti ed associazioni sportive diverse, l'obbligo di assicurare la presenza di esecutori BLS – D è a carico di questi ultimi.
3. Il concessionario delle palestre scolastiche stipula apposite convenzioni con le scuole al fine di garantire loro l'utilizzo del defibrillatore (DAE). In tal caso, le scuole sono tenute a mettere a disposizione gli esecutori BLS – D e a garantire la corretta cura e utilizzo dello strumento.
4. Il concessionario ha l'obbligo di detenere presso l'impianto un fascicolo contenente la documentazione relativa alla dotazione e collocazione dei defibrillatori, alla funzionalità tecnica degli stessi e all'osservanza degli obblighi di formazione, incluso l'elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici, degli esecutori BLS-D che operano all'interno dell'impianto e degli spazi assegnati.

ART. 21 – EVENTI DI PROTEZIONE CIVILE

1. In caso di calamità naturali e/o grandi eventi che richiedessero l'immediata disponibilità di spazi pubblici per fronteggiare situazioni inerenti la protezione civile, tutti gli impianti potranno essere utilizzati, senza preavviso alcuno e senza che né gestore né utenza possa pretendere nessun tipo di indennizzo, rimborso o rivalsa.
2. In caso di impianti le cui utenze sono intestate al concessionario, l'Ente provvederà a rimborsare i relativi costi per il periodo di durata della sospensione della concessione.

ART. 22 – NORMA FINALE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione e le norme si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
3. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.